



Proposta n. 773 / 2024

PUNTO 15 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/05/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 / IIM del 20/05/2024

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 507 del 3 Aprile 2024 presentata dai Consiglieri Tomas PICCININI, Alberto BOZZA e Arturo LORENZONI avente per oggetto "PERCHÉ LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO ATTRAVERSO LA DGR N. 988-22 HA RITENUTO OPPORTUNO MODIFICARE L'ART. 15 COMMA 4 DEL PIANO RIFIUTI REGIONALE?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 507 del 3 Aprile 2024 presentata dai Consiglieri Tomas PICCININI, Alberto BOZZA e Arturo LORENZONI avente per oggetto "PERCHÉ LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO ATTRAVERSO LA DGR N. 988-22 HA RITENUTO OPPORTUNO MODIFICARE L'ART. 15 COMMA 4 DEL PIANO RIFIUTI REGIONALE?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Con riferimento al quesito formulato al punto a), si rappresenta quanto segue.

La necessità di individuare volumetrie di discarica per rifiuti pericolosi contenenti amianto, è indicata negli scenari di riferimento già nel Piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015, con particolare riguardo all'obiettivo di gestire nel territorio regionale il 60% circa dei flussi di esportazione non bilanciati, a fronte di un'attuale esportazione di questa tipologia di rifiuto pari, ora come allora, al 100% in conseguenza della totale assenza di impiantistica in Veneto. L'aggiornamento di Piano intervenuto con deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 9 agosto 2022 riprende e conferma fabbisogni e previsioni in un focus appositamente dedicato, ribadendo altresì che tecnologie di trattamento alternative allo smaltimento in discarica, sempre preferibili in via generale nell'ottica del rispetto della corretta gerarchia di trattamento rifiuti, non sono attualmente applicabili su scala nazionale.

La misura introdotta, pertanto, intende dare risposta a questo specifico fabbisogno che nel precedente settennio non aveva trovato alcuna soluzione applicativa, e in questo senso non modifica ma anzi dà ulteriore attuazione agli obiettivi della precedente pianificazione, eliminando un vincolo eccessivamente restrittivo e tecnicamente ingiustificato.

Infatti nella normativa vigente in tema di discariche (decreto legislativo n. 36/2003) non si riscontra, nella parte relativa a "Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto" (Allegato 4, paragrafo 5) alcuna indicazione particolare in riferimento alla protezione delle acque, proprio perché l'impatto potenziale per le acque sotterranee è praticamente nullo; e, infatti, anche i parametri da verificare in sede di monitoraggio delle acque sotterranee (Allegato 2 del medesimo decreto) non comprendono l'amianto. Sono invece riportate specifiche disposizioni riferibili all'impatto legato alla dispersione di fibre in aria. Si rappresenta, altresì, che altre regioni dell'Italia con caratteristiche territoriali analoghe a quelle del Veneto (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana), non hanno inserito nelle loro pianificazioni regionali alcun divieto per la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi contenenti amianto, prevedendo pertanto scenari del tutto corrispondenti a quello derivante dall'introduzione della clausola di deroga nel testo dell'Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Con riferimento al quesito proposto al punto b), si informa quanto segue.

La procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ha valutato le modifiche al precedente Piano nel loro insieme non ravvisando elementi di specifica criticità nella variazione introdotta all'articolo 15, comma 4 delle Norme tecniche di attuazione.

Si evidenzia che il testo della modifica apportata all'articolo 15, comma 4, della normativa di Piano è stato esaminato anche dall'Ufficio legislativo del Consiglio regionale nell'ambito delle attività svolte dalla Seconda Commissione consiliare per l'espressione del previsto parere obbligatorio, il quale non ha ravvisato elementi di sostanzialità.

Da ultimo, con riferimento al quesito di cui al punto c), si comunica quanto segue.

Nelle fasi di formazione dell'aggiornamento del piano sono pervenute n. 19 osservazioni, nonché n. 12 pareri da soggetti competenti in materia ambientale, nessuna riferita alla modifica in parola.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

